

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3298

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DETOMAS

Corresponsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998

*Presentata il 22 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 497, approvata durante la scorsa legislatura, grazie all'iniziativa di molti parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, è stata riconosciuta, in via straordinaria, l'elargizione di una somma pari a 3 miliardi e 800 milioni di lire a favore dei parenti delle vittime del disastro del Cermis e di 800 milioni di lire a favore dell'unico superstite.

In sostanza, si è trattato di un'anticipazione, da parte dello Stato italiano, dell'erogazione straordinaria che il Congresso americano ha approvato. Il Governo degli Stati Uniti ha infatti riconosciuto la propria responsabilità oggettiva per i danni cagionati a persone e cose dal proprio aereo militare e pertanto, in ottemperanza alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, fir-

mato a Londra il 19 giugno 1951 e reso esecutivo dalla legge n. 1335 del 1955, che nel caso di specie ha trovato applicazione proprio su richiesta degli USA, il Governo americano ha rimborsato al Governo italiano il 75 per cento del totale della somma pagata.

Questo importante segnale dato dal nostro Paese, con l'evidente accordo degli USA, ha consentito di procedere a delle liquidazioni dei danni alle persone in misura sensibilmente maggiore di quella che sarebbe risultata in base a quantificazioni fatte seguendo i criteri tradizionali del nostro ordinamento. Ciò ha consentito, da un lato, di superare i numerosi contenziosi aperti avanti all'autorità giudiziaria italiana e a diverse giurisdizioni straniere, e, dall'altro, di procedere ad un ristoro dei danni secondo criteri più equi e in linea con quelli che generalmente vengono applicati dai giudici americani.

Non tutti i soggetti danneggiati da tale evento disastroso, però, sono stati ancora risarciti. In particolare: la società Funivie Alpe Cermis Spa con sede a Cavalese, proprietaria e gestrice dell'impianto funiviario andato completamente distrutto; il comune di Cavalese, ente esponenziale della comunità della Valle di Fiemme, che vive essenzialmente di turismo e che, a causa dell'incidente, ha subito un gravissimo danno di immagine, e la provincia autonoma di Trento che, con la legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha erogato 18 miliardi di lire a favore del comune di Cavalese per consentire, almeno in parte, il ristoro dei danni conseguenti al disastro del Cermis.

Proprio per questi soggetti, l'amministrazione USA ha già stanziato, in via provvisoria, la somma di 20.000.000 di dollari, con la specifica finalità di procedere alla ricostruzione del sistema funiviario e di risarcire la comunità di Cavalese.

Ad oggi, però, nonostante le reiterate richieste, il Ministero della difesa, amministrazione che dovrebbe procedere materialmente al risarcimento, non ha provveduto alla liquidazione, per una divergenza nella quantificazione dei danni. Per questo motivo l'autorità giudiziaria è stata investita della questione e, presso il

tribunale di Trento, è pendente un processo civile.

Non vi è chi non veda il paradosso nella situazione: da un lato l'amministrazione USA che ha già impegnato una consistente somma per i risarcimenti e dall'altro l'amministrazione della difesa che si trova vincolata nella determinazione del danno a criteri ormai consolidati ed elaborati dalla giurisprudenza, anche se oggettivamente non sufficienti al completo ristoro del danno.

L'incongruenza sta anche nel fatto che la residua parte del 25 per cento di risarcimento del danno da imputare al bilancio dello Stato italiano verrebbe largamente compensata, sotto forma di entrate fiscali dirette e indirette, legate agli investimenti relativi alla ricostruzione dell'impianto e alla ridefinizione di una nuova e più positiva immagine turistica del paese di Cavalese, in larga misura compromessa dall'incidente della funivia.

Ciò premesso, per ragioni di oggettiva equità, si rende necessario procedere, come già avvenuto per il risarcimento dei danni alle persone fisiche, all'approvazione di una specifica legge che stabilisca un risarcimento congruo e legato allo stanziamento già operato dall'amministrazione USA.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, per la società Funivie Alpe Cermis Spa con sede a Cavalese, per il comune di Cavalese e per la provincia autonoma di Trento, danneggiati nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo pari, rispettivamente, a 10 milioni, a 3 milioni e a 15 milioni di euro.

2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati.

## ART. 2.

*(Procedure).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le procedure per la liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

2. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte dalle amministrazioni dello Stato.

3. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari del risarcimento dei danni.

## ART. 3.

*(Contenzioso).*

1. I giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana sono dichiarati estinti d'ufficio in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

## ART. 4.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione dei risarcimenti di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione degli indennizzi di cui alla presente legge è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

